

Cassazione civile sez. I, 11/10/2023, n. 28409

### Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Bari con sentenza del 13 gennaio 2022 ha dichiarato efficace nel territorio della Repubblica Italiana la sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario fra le parti, resa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale (*omissis*) il (*omissis*) e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il (*omissis*), nullità derivante dal grave difetto di discrezione del giudizio della convenuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente e dalla incapacità della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica, ai sensi del can. 1095, pp. 2 e 3, codex iuris canonici.

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che non sussiste l'elemento ostativo alla delibazione della violazione dell'ordine pubblico, nonostante l'incontestata convivenza ultratriennale (per 19 anni) della coppia: nella motivazione, si richiama la massima non ufficiale, in quanto non massimata dall'Ufficio del Massimario, di Cass. 6 luglio 2015 n. 13883, nella quale si afferma essenzialmente che il vizio psichico, assunto dal giudice ecclesiastico come comportante inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio, non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

Ha aggiunto che, nella specie, la convivenza non potesse definirsi come coniugale, per il fatto che i coniugi presentavano una immaturità psico-affettiva e che essi abitavano presso i genitori della moglie, tanto che erano, come afferma il giudice ecclesiastico, succubi della dominazione della madre, dalla quale la figlia dipendeva, con la conseguente presenza costante dei genitori di lei nella vita e nelle dinamiche familiari, rappresentando l'acquisto comune anche di tre unità immobiliari un elemento in contrario.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione ex art. 72 c.p.c., la Procura generale della Suprema Corte.

Resiste con controricorso l'intimato, mentre propone ricorso incidentale per due motivi l'intimata, che deposita anche la memoria.

L'intimato ha depositato le note di udienza in data 28 settembre 2023, inammissibili in quanto tardive, ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c..

### Motivi della decisione

1. Il ricorso principale della Procura generale deduce la violazione degli artt. 7, 29, 30 Cost., art. 123 c.c., art. 797 c.p.c., L. 25 marzo 1981, n. 121, artt. 8 e segg., L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, perché il giudice territoriale non ha tenuto conto della convivenza pluriennale della coppia, protrattasi per ben 19 anni, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità, anche con riguardo ai vizi genetici del matrimonio-atto: in particolare, la convivenza protrattasi per un tempo significativo implica l'accettazione consapevole e volontaria del matrimonio, il sistema delle regole delle norme in materia di famiglia ponendo in rilievo il valore della stabilità del vincolo, come emerge dalle norme richiamate.

Si tratta di ricorso ammissibile, ai sensi dell'art. 72 c.p.c., comma 35, secondo cui il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali (salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi) e contro le sentenze che dichiarano l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali (salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi), con riguardo sia al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza sia a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione (cfr., per l'ammissibilità, Cass. 20 aprile 2020, n. 7925; Cass. 8 ottobre 2018, n. 24729; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2486).

Il ricorso incidentale, con il primo motivo, ripropone la medesima censura della Procura generale, mentre, con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché l'incertezza dei principi in materia avrebbe richiesto la compensazione delle spese di lite.

2. Il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale sono fondati.

2.1. Questa Corte negli ultimi anni sta procedendo ad una interpretazione restrittiva dei principi enunciati dalle Sezioni unite con le decisioni nn. 16379 e 16380 del 2014 secondo cui alla favorevole delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio osta, quale limite di ordine pubblico interno, la convivenza delle parti come coniugi protrattasi per almeno un triennio limitandoli ai casi di nullità matrimoniale tipici e propri unicamente del diritto canonico, ma non anche del diritto italiano.

2.2. Con specifico riguardo alla sentenza ecclesiastica che abbia dichiarato la nullità del matrimonio in virtù della incapacitas naturalis, ossia per difetto di discrezione di giudizio, di cui al n. 2 del can. 1095 codex iuris canonici e per incapacità di assumere e adempiere le obbligazioni matrimoniali essenziali, di cui al n. 3 del can. 1095 codex iuris, fattispecie, invero, ivi non di rado invocate, questa Corte (Cass., sez. I, 4 gennaio 2023, n. 149) ha enunciato due concetti, affermando che:

a) il vizio genetico posto a base della sentenza ecclesiastica di nullità dal can. 1095 nn. 2-3, che attiene all'incapacità a contrarre matrimonio, trova corrispondenza nell'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., secondo cui il matrimonio può essere impugnato da

quello dei coniugi che, sebbene non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio;

b) non esiste, nell'ordinamento nazionale, un principio di ordine pubblico secondo il quale il vizio che inficia il matrimonio possa essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso sia viziato, essendo preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale prodotto da atto affetto da vizio psichico.

Ne ha fatto derivare il principio di diritto, secondo cui la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ex art. 120 c.c..

Giova, altresì, ricordare che il principio sub a) trova un precedente in una vicenda afferente all'art. 122 c.c., commi 2 e segg. sulla possibilità di impugnare il matrimonio da parte del coniuge il cui consenso sia stato dato per effetto di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge nella decisione in cui il vizio genetico accertato dal tribunale ecclesiastico atteneva all'errore essenziale del marito indotto da dolo della moglie sulle qualità personali della stessa, afferenti la sterilità (Cass. 19 giugno 2022, n. 17910).

Dal suo canto, il principio sub b) si fonda sui precedenti della Corte secondo cui non rileva, in contrario, la diversità di disciplina nel codice civile, in particolare concernente i profili della legittimazione attiva, da un lato, e la rilevanza ostativa della coabitazione alla proponibilità dell'azione, dall'altro lato: essendosi reputate dette differenze relative a principi non essenziali dell'ordinamento italiano e non qualificabili, quindi, come di ordine pubblico (in tal senso, Cass. 7 aprile 2000, n. 4387; Cass. 7 aprile 1997, n. 3002, con riguardo all'art. 120 c.c., comma 2; non costituisce invece un precedente Cass. 18 aprile 2014, n. 9044, la quale al riguardo contiene un mero obiter dictum).

**2.3.** L'art. 120 c.c., prevede che il matrimonio può essere impugnato per incapacità di intendere e di volere del coniuge al momento della celebrazione, intesa come menomazione della sfera intellettuale e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell'impegno assunto (Cass. 21 luglio 2021, n. 20862).

La disposizione dà rilievo all'incapacità di intendere o di volere di un soggetto, ossia ad un deficit psichico: alla stregua di simili condizioni, previste da numerose altre disposizioni dell'ordinamento (cfr. artt. 428, 591, 775, 1425 c.c., ma anche artt. 1191, 1389, 2046 c.c.; artt. 85, 86, 87, 88, 89, 91, 96, 98 c.p.; art. 286 c.p.p.; D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 4, in tema di imputabilità per le sanzioni tributarie, e L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 2, in tema di imputabilità per le sanzioni amministrative; ed altre), sebbene non occorra la totale privazione delle facoltà intellettive o volitive, è, tuttavia, necessario che esse siano grandemente menomate, a tal punto da impedire in ogni caso la formazione di una volontà cosciente.

Occorre, quindi, che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versi in uno stato patologico che da intendere come alterazione del normale stato fisiologico che, pur non tale da eliminare in modo totale e assoluto le facoltà psichiche, su di esse comunque incida in un modo decisivo, quindi superiore rispetto alla ordinaria situazione dovuta, ad esempio, alla mera immaturità o fragilità affettiva, riconducibile all'essere il soggetto, volta a volta, semplicemente giovane o, magari, anziano.

Nell'art. 120 c.c., così come nelle altre disposizioni che contemplano la figura sopra menzionate, deve invece trattarsi di uno stato patologico, in cui le normali facoltà, cioè, siano patologicamente perturbate, impedendo al soggetto la seria valutazione del contenuto e degli effetti dell'atto che compie e, quindi, il formarsi di una volontà che possa dirsi cosciente (non, peraltro, nel senso della incoscienza che si attribuisce mediamente ai soggetti in età giovanile e che nulla ha di patologico, se non l'entusiasmo e l'energia vitale): come quando viene rilevata la presenza di disturbi della parola, episodi di disorientamento temporale e spaziale e disturbi mnemonici (così Cass. 30 maggio 2017, n. 13659, in tema di donazione), la demenza senile, il deterioramento cognitivo e una sindrome involutiva (Cass. 2 ottobre 2015, n. 19767, in tema di incapacità di intendere e di volere del testatore e sospensione ex art. 295 c.p.c.), le diminuite facoltà intellettive e volitive del soggetto circa l'esercizio di un'opzione cosciente (in tema di dimissioni del lavoratore: Cass. 28 novembre 2016, n. 24122; Cass. 8 marzo 2005, n. 4967; Cass. 1 settembre 2011 n. 17977; Cass. 12 marzo 2004 n. 5159), una patologia psicotica con marcata disabilità neurologica e relazionale necessitante un trattamento farmacologico e psicoterapeutico da parte di uno staff specializzato (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1070), la sindrome ansioso-depressiva, ma soltanto se sia di tale gravità da far venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e da seriamente inibire la sua capacità di valutazione dell'atto (Cass. 28 ottobre 2014, n. 22836, in tema di dimissioni), un grave deterioramento mentale con frequenti episodi di disorientamento temporo-spaziale, amnesia, tanto da dover essere coadiuvato dal figlio per eseguire le varie manovre semeiologiche in quanto non comprendeva il significato di ciò che gli veniva detto (Cass. 3 gennaio 2014, n. 59, sulla donazione), la demenza arteriosclerotica ingravescente (Cass. 9 agosto 2011, n. 17130, nonché Cass. 2 dicembre 2022, n. 35466), la oligofrenia di grado medio-lieve, insorta fin da bambina, con chiaro deficit delle capacità critiche e di giudizio (Cass. 13 ottobre 2022, n. 29962), l'essere il soggetto afasico, incapace di provvedere ad atti elementari, inclusa le incombenze della vita domestica e quotidiana e la gestione del denaro, nonché mancante di orientamento spazio-temporale (Cass. 17 giugno 2021, n. 17381, nella vendita), il disturbo delirante paranoide in fase di scompenso della lavoratrice al momento delle dimissioni (Cass. 13 febbraio 2019, n. 4232), lo stato soporoso e marasmatico (Cass. 12 giugno 2020, n. 11272, in tema di procura ad operare sul conto corrente).

Tale stato psichico si apprezza, in particolare, nel confronto differenziale con la fattispecie dell'art. 643 c.p., in tema di circonvenzione di persone incapaci, reato il quale sanziona la condotta di

chi è per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata; e dove la situazione mera di inesperienza ed immaturità è ben distinta dallo stato di infermità o deficienza psichica.

Come questa Corte ha rilevato, non sussiste omogeneità tra la fattispecie dell'art. 643 c.p., e quella dell'art. 428 c.c., posto che il concetto di deficienza psichica, nella prima ipotesi, è stato, dalla giurisprudenza della S.C., esteso fino a ricomprendere qualsiasi menomazione del potere di critica, qualsiasi indebolimento della funzione volitiva o affettiva che agevolino la suggestionabilità e diminuiscano i poteri di difesa del soggetto passivo (situazioni che sono state ricollegate ai più diversi fattori, quali il sesso, l'età, la debolezza di carattere, la carenza di cultura e di rapporti interpersonali), mentre per l'incapacità naturale di cui all'art. 428 c.c., si richiede una menomazione della sfera intellettuale o volitiva di particolare gravità, pari a quella necessaria per la pronuncia di interdizione, pur se momentanea e transitoria (Cass. 29 ottobre 1994, n. 8948, in cui veniva in rilievo solo la semplicità e suggestionabilità del soggetto).

Quindi, si è chiarito (Cass. 19 maggio 2016, n. 10329, ed altre) come l'art. 428 c.c., richieda l'accertamento di uno stato patologico psichico che non consente di comprendere sul piano intellettuale e cognitivo la natura e gli effetti dell'atto che si compie, né di impegnare liberamente la volontà personale nel regolamento degli interessi contenuto nell'atto predetto, laddove nell'art. 643 c.p., non è necessario che si sia determinata una condizione di incapacità di intendere e volere ancorché transitoria, come richiesto ai fini dell'incapacità naturale, ovvero un sostanziale azzeramento della capacità cognitivo-intellettuale e di quella volitiva, essendo invece sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica, derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche, come efficacemente indica la giurisprudenza penale di questa corte, dovuta ad anomale dinamiche relazionali, che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di privare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio (cfr. Cass. pen. 36424/2015).

Altra è la diagnosi di incapacità di intendere e volere, altra la mera fragilità del soggetto, posto che, in questo secondo caso, egli ben può rappresentarsi cognitivamente gli effetti dell'atto ed essere in una mera minorata condizione di autodeterminazione, che tuttavia non è ancora un'incapacità di intendere e volere, ossia una condizione di grave compromissione di tale capacità, ancorché non assoluta, ma richiesta ai fini dell'annullamento del contratto dall'art. 428 c.c., ed ai fini della nullità del matrimonio dall'art. 120 c.c..

Per il riscontro dell'incapacit  naturale, si richiede una anomalia qualificata cronologicamente e puntualmente ancorata al momento della confezione dell'atto (Cass. 2 ottobre 2015, n. 19767, sull'art. 591 c.c., comma 2, n. 3), giacch  l'annullamento per incapacit  naturale postula l'esistenza non gi  di una semplice anomalia o alterazione delle facolt  psichiche ed intellettive ( ), bens  la prova che, a cagione di una infermit  transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo ( ) della coscienza dei propri atti ovvero della capacit  di autodeterminarsi  (Cass. 15 aprile 2010, n. 9081).

Non basta, in conclusione, ad integrare la fattispecie dell'art. 120 c.p.c., una situazione descritta come di mera deficienza caratteriale o immaturit , per non avere uno o entrambi i coniugi valutato la rilevanza dell'atto, il matrimonio canonico, in s   indissolubile  e, dunque, di portata davvero rilevante, in quanto destinato per scelta originaria a durare per tutta la vita : l'incapacit  di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non significa necessariamente deficit psichico, ai sensi delle ricordate disposizioni dell'ordinamento italiano.

**2.4.** Il controllo sulla circostanza se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullit  del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano spetta alla corte d'appello, quale giudice della delibazione, il cui operato   quindi controllabile in sede di legittimit  dalla Corte di cassazione con riguardo alla corretta sussunzione nelle norme sulla nullit  del matrimonio, di cui al Titolo VI, Capo III, Sezione VI del libro primo del codice civile.

**2.5.** Nella specie, i vizi indicati specificamente nella sentenza impugnata, come individuati dalla decisione delibanda, non si inquadrano nell'art. 120 c.c., onde quei precedenti non erano invocabili nella concreta vicenda.

Il vizio che   stato riscontrato nel caso di specie attiene non all'incapacit  di intendere o di volere di un soggetto di tal grado da non lasciare comprendere l'atto compiuto, ma alla deficienza caratteriale o immaturit , sulla base di quanto riporta la corte territoriale, in forza della motivazione della sentenza delibanda: la cui descrizione della vita coniugale ribadisce unicamente la mera onnipresenza  della suocera nella vita dei due coniugi, il fidanzamento litigioso , i sofferti diciannove anni di vita coniugale , le distorte dinamiche intrapsichiche  e la gravit  della immaturit  psicoaffettiva .

I coniugi, nati uno nel (*omissis*) e l'altra nel (*omissis*), contrassero matrimonio nel (*omissis*), da quel momento iniziando e protraendo la convivenza per ben 19 anni, convivenza mai interrotta e caratterizzata, inoltre, da molte impegnative scelte comuni, che non   uopo sminuire come meramente economiche , quali l'acquisto di immobili.

Onde la corte territoriale ha mancato di rilevare che la vicenda, come da essa riassunta e descritta, non era sussumibile nella fattispecie dell'art. 120 c.c., con conseguente non congruente richiamo ai precedenti di questa Corte in argomento.

5. Ne deriva che la sentenza impugnata va cassata, con rinvio per nuovo esame della controversia alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provveder  anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimit  .

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese di legittimit  .

Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalit  delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Cos  deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2023

**Campi meta**

**Massima :** *In tema di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullit  matrimoniale per "grave difetto di discrezione del giudizio" o "incapacit  ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica" (can. 1095, pp. 2 e 3, codex iuris canonici), la Corte di Cassazione ha specificato che la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico al riconoscimento di tali sentenze se il vizio genetico accertato dal giudice ecclesiastico trova corrispondenza nell'ipotesi di invalidit  contemplata dall'art. 120 c.c., relativa all'incapacit  di intendere o di volere al momento della celebrazione del matrimonio.*

**Supporto Alla Lettura :**

## DELIBAZIONE DI SENTENZA ECCLESIASTICA

Con il termine «delibazione» si intende quella speciale procedura giudiziaria tramite la quale in un determinato Stato viene accordata (a domanda di parte) efficacia giuridica ad un provvedimento di carattere giudiziario emesso dall'  autorit  giudiziaria di un altro Stato. A tale procedura possono essere sottoposte anche le sentenze ecclesiastiche di nullit  matrimoniale emesse dall'  ordinamento giudiziario canonico, in applicazione dell'  Accordo tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica del 18 febbraio 1984, modificativo della precedente normativa in materia prevista dal Concordato Lateranense del 1929. Infatti, l'  art. 8, n. 2 di tale rinnovata disciplina prevede che la sentenza ecclesiastica di nullit  di un matrimonio concordatario (cio  celebrato in forma canonica a cui sia seguita trascrizione ai fini civili) pu  acquistare efficacia giuridica nella Repubblica italiana previa domanda congiunta di entrambi i coniugi o di uno di essi, da inoltrarsi presso la Corte di appello competente per territorio, che va individuata in quella nel cui distretto si trova il Comune ove fu trascritto il matrimonio stesso. La domanda di delibazione, che deve necessariamente essere sottoscritta da un procuratore legale, richiede la presenza dei seguenti ed indispensabili presupposti processuali:

- la *sentenza di nullit  del matrimonio*      rilasciata dal competente organo giudiziario ecclesiastico, nel rispetto della procedura da osservarsi nei processi di nullit  matrimoniale;
- il *decreto di esecutivit *       rilasciato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella sua funzione di superiore organo di controllo dell'  attivit  giudiziaria ecclesiastica, con il quale si attesta la esecutivit  secondo il diritto canonico della delibanda sentenza ecclesiastica di nullit  .

La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullit  del matrimonio canonico, facendo venir meno retroattivamente i suoi effetti civili fin dal giorno della sua celebrazione (lasciando tuttavia impregiudicati gli eventuali rapporti di filiazione e tutti gli obblighi giuridici ad essi collegati), fa venir meno anche l'  esigenza della domanda di divorzio, qualora esso non sia gi  giudizialmente intervenuto tra le parti. Viceversa,    possibile la delibazione della sentenza ecclesiastica anche se sia gi  intervenuto il divorzio, i cui effetti personali e patrimoniali gi  eventualmente ivi statuiti restano comunque fermi ed efficaci.